



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N.275

275/1

Protocollo:

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 17 Maggio 2013, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI –Presidente;
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Luca FIORMONTE;Avv.Carlo GRECO;Dr.Paolo MAGRELLI;Avv.Davide PALLOTTINO;Avv.Salvatore SCARFONE;Avv.Vincenzo STELLA;Dr.Salvatore VENTORINO;
Componenti; Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo CANCELLI/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/03/2013 il sig.Lorenzo CANCELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.Precisando di aver percepito rate per €1.950,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.006,45 maturata e non percepita fino al mese di Dicembre 2012, in quanto poi trasferito ad altra società.

In data 20/03/2013 la Società faceva pervenire, una dichiarazione liberatoria a firma del calciatore, che però, in data 22 Aprile 2013 lo stesso tramite il proprio legale ne disconosceva la firma apposta in calce.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, sospende ogni decisione in merito al reclamo avanzato dal calciatore Lorenzo CANCELLI nei confronti della Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA.

Trasmette gli atti alla F.I.G.C. Procura Federale per quanto di propria competenza sulla dichiarazione di disconoscimento della firma fatta pervenire dal legale del calciatore.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Filippo MINICHINO/A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/02/2013 il sig.Filippo MINICHINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.Precisando di aver percepito rate per €2.400,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.100,00.

Si rileva preliminarmente, dopo accertamenti effettuati dalla Scrivente Commissione, che l'Accordo Economico non risulta mai essere stato depositato presso il Dipartimento Interregionale – Ufficio Tesseramento, in violazione all'art.94 ter delle N.O.I.F.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Filippo MINICHINO nei confronti della Società A.S.D.CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 per violazione dell'art.94 ter delle N.O.I.F.

Trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PLACIDA/A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/02/2013 il sig.Matteo PLACIDA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/12 precisando di aver percepito rate per €.3.750,00 richiedeva il pagamento della rimanente somma di €.3.750,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 al pagamento in favore del sig.Matteo PLACIDA della somma di €.3.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto MASULLO/S.S.D.CITTA' DI BRINDISI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/03/2013 il sig.Roberto MASULLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 precisando di aver percepito rate per €.4.166,67 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.833.33.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI al pagamento in favore del sig.Roberto MASULLO della somma di €.833,33.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Valerio SCARSELLA/A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/03/2013 il sig.Valerio SCARSELLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/12. Precisando di aver percepito rate per €.3.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.600,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Valerio SCARSELLA della somma di €.4.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE.Marco TESTA/A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/03/2013 il sig.Marco TESTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/12. Precisando di aver percepito rate per €.14.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.10.800,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Marco TESTA della somma di €.10.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca MACRI'/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/03/2013 il sig.Gianluca MACRI' si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CALCIO ACIREALE 1946 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.22.651,21 relativamente alla Stagione Sportiva

2012/13. Precisando di aver percepito rate per € 3.336,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 19.315,21

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CALCIO ACIREALE 1946 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Gianluca MACRI' della somma di € 19.315,21.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Christian IANNELLI/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/03/2013 il sig.Christian IANNELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CALCIO ACIREALE 1946 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 16.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per € 12.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 3.600,00

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CALCIO ACIREALE 1946 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Christian IANNELLI della somma di € 3.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro ZUMBO/A.S.D.ACIREALE CALCIO 1946

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/03/2013 il sig.Alessandro ZUMBO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CALCIO ACIREALE 1946 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per € 17.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 7.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CALCIO ACIREALE 1946 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Alessandro ZUMBO della somma di € 7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco Felice FASCETTO/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/03/2013 il sig.Francesco Felice FASCETTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CALCIO ACIREALE 1946 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per € 17.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 7.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CALCIO ACIREALE 1946 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Francesco Felice FASCETTO della somma di € 7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Girolamo PROVENZANO/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 14/03/2013 il sig.Girolamo PROVENZANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CALCIO ACIREALE 1946 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 16.063,90 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per € 8.031,95 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 8.031,95

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CALCIO ACIREALE 1946 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Girolamo PROVENZANO della somma di € 8.031,95. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo

stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Danilo CUCINOTTI/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946

Con Racc.A.R. in data 7/03/2013 il sig.Danilo CUCINOTTI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ACIREALE CALCIO 1946 S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.12.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.4.800,00 maturata fino al mese di dicembre 2012 in quanto poi svincolato.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società (così come previsto dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Danilo CUCINOTTI, nei confronti della Società A.S.D.ACIREALE 1946 S.r.l. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Alberto MOLINARO/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/03/2013 il sig.Alberto MOLINARO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.22.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €.7.600,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €14.400,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig.Alberto MOLINARO della somma di €.14.400,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Daniele LISI/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/03/2013 il sig.Daniele LISI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.20.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €7.000,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €13.000,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig. Daniele LISI della somma di €13.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CARDILLO/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/03/2013 il sig. Andrea CARDILLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €1.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig. Andrea CARDILLO della somma di €1.500,00 .Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Luca UNGARO/A.S.D.ACQUI CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/02/2013 il sig. Luca UNGARO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ACQUI CALCIO 1911 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua

del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ACQUI CALCIO 1911 al pagamento in favore del sig.Luca UNGARO della somma di €.7.500,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte Valle Aosta i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17) RICORSO DEL CALCIATORE Michele CASTAGNONE/A.S.D.ACQUI CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/02/2013 il sig.Michele CASTAGNONE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ACQUI CALCIO 1911 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.4.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.000,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ACQUI CALCIO 1911 al pagamento in favore del sig.Michele CASTAGNONE della somma di €.3.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte Valle Aosta i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe CARAVIELLO/A.S.D.REAL NOCERA SUPERIORE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/03/2013 il sig.Giuseppe CARAVIELLO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.REAL NOCERA SUPERIORE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €.5.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.800,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.REAL NOCERA SUPERIORE al pagamento in favore del sig. Giuseppe CARAVIELLO, della somma di € 800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19) RICORSO DEL CALCIATORE Antonino CAMPANELLA/A.C.R.MESSINA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 11/03/2013 il sig. Antonino CAMPANELLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per € 1.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 3.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Antonino CAMPANELLA della somma di € 3.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

20) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolo'FRONGILLO/U.S.FORCOLI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 11/02/2013 il sig. Nicolò FRONGILLO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FORCOLI VALDERA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per € 2.700,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 737,50 maturata e non percepita fino al mese di dicembre 2011 in quanto poi svincolato.

La Società in data 9/04/2013, presentava le proprie controdeduzioni a difesa, ma prive in allegato della ricevuta di ricevimento in originale della Racc.A.R. inviata alla controparte, giusto quanto previsto dall'art.25/bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti..

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.FORCOLI VALDERA 1921 al pagamento in favore del sig. Nicolò FRONGILLO della somma di €.737,50 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo CHIANESE/S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI

Con Racc.A.R. in data 6/03/2013 il sig. Vincenzo CHIANESE, proponeva ricorso a questa Commissione esponend di aver concluso con la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.25,,286,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €.12.600,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.12.686,00.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società (così come previsto dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Vincenzo CHIANESE nei confronti della Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

22) RICORSO DEL CALCIATORE Carlo TEMPONI/A.S.D.SAN FELICE GLADIATOR

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 12/03/2012 il sig. Carlo TEMPONI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SAN FELICE GLADIATOR un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società in data 15 Maggio 2013 faceva pervenire alla Scrivente Commissione una richiesta di rinvio della decisione tramite mail e tramite fax dove risulta che è stata spedita anche al calciatore, ma priva della ricevuta dell'invio postale allo stesso, come previsto dall'Art.25 bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

All'udienza del 17 maggio 2013, era presente il calciatore, che ha sottoscritto una nota con cui si è opposto totalmente alla richiesta di rinvio avanzata dalla Società, tra l'altro dichiarando verbalmente di non esserne a conoscenza

La richiesta di rinvio avanzata dalla Società non viene presa in considerazione.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SAN FELICE GLADIATOR al pagamento in favore del sig. Carlo TEMPONI della somma di €.7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

23) RICORSO DEL CALCIATORE Massimiliano GIGLIOLI/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 26/02/2013 il sig. Massimiliano GIGLIOLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di €.8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.3.830,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.170,00.

La Società non presentava alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE al pagamento in favore del sig Massimiliano GIGLIOLI della somma di €.4.170,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

24) RICORSO DEL CALCIATORE Filippo ZACCHEI/A.C.SANSOVINO

Con reclamo trasmesso tramite Racc.A.R. in data 14/3/2013 il sig. Filippo ZACCHEI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.SANSOVINO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.5.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.300,00.

La Società non inviava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.SANSOVINO CALCIO al pagamento in favore del sig Filippo ZACCHEI della somma di €.2.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

25) RICORSO DEL CALCIATORE Luca RIGGIO/A.S.D.ACQUI CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/02/2013 il sig.Luca UNGARO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ACQUI CALCIO 1911 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.3.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.000,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ACQUI CALCIO 1911 al pagamento in favore del sig.Luca RIGGIO della somma di €.4.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte Valle Aosta i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv.Fabio GALLI

Pubblicato in Roma il 5 Giugno 2013

Il Segretario Generale
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.
Rag.Carlo Tavecchio